

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
CONTABILIZZAZIONEAggiornata
al 9.2.2021

Secondo il principio contabile OIC 16:

I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime....

OIC 16, § 86

*I contributi in conto impianti sono riferiti e **commisurati al costo dei cespiti** e come tali partecipano **direttamente o indirettamente** alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.*

Quanto al momento in cui vanno rilevati, sempre secondo i principi contabili:

I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

OIC 16, § 87

La ragionevole certezza corrisponde in genere con il momento in cui l'ente delibera la concessione del contributo e lo notifica all'impresa.

Il contributo partecipa per competenza al risultato d'esercizio mediante accredito graduale al Conto economico secondo 2 metodi alternativi

METODO
DIRETTO

i contributi sono portati a **riduzione del costo** delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza concorrono al risultato di esercizio attraverso lo stanziamento di minori quote di ammortamento.

METODO
INDIRETTO

i contributi sono portati **indirettamente** a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 *Altri ricavi e proventi*, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di *risconti passivi*

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI

I contributi erogati per l'acquisto di immobilizzazioni sotto forma di credito d'imposta e in particolare il **credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali dalla Legge di bilancio 2020 e 2021** costituiscono senza dubbio un contributo in conto impianti.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta in cui rilevare tale contributo, non essendo prevista una formale comunicazione all'impresa della spettanza del contributo, si ritiene che la rilevazione debba avvenire nell'anno in cui il bene entra in funzione, che costituisce la condizione prevista affinché spetti il credito.

Con riferimento ai beni "Industria 4.0" di cui alla tab. A e tab. B, Legge n. 232/2016, il credito spetta a partire dall'anno di avvenuta interconnessione; tuttavia già dall'entrata in funzione è possibile fruire del credito d'imposta spettante per i beni "ordinari". Pertanto anche in tal caso il contributo è rilevato dall'anno di entrata in funzione.



ESEMPIO

Beta Sas (con ricavi pari a € 800.000) ha effettuato investimenti in beni "ordinari" nel corso del 2020 per un costo complessivo pari a € 15.000 di cui € 5.000 sono effettuati a gennaio 2020 ed € 10.000 sono effettuati a dicembre 2020.

Il credito d'imposta per il bene acquistato a gennaio 2020 è **€ 300** (5.000 x 6%). Tale credito (per la quota di 1/5) è **utilizzato in compensazione in F24 il 16.2.2021**.

Il coefficiente di ammortamento per tale investimento è pari al **10%**. Il contributo in c/impianti, pari al credito spettante, va ripartito in proporzione alla durata dell'ammortamento. Nel caso di utilizzo del **metodo indiretto** l'ammortamento è calcolato sul costo del bene al lordo del contributo mentre quest'ultimo è ripartito con la tecnica dei risconti. Gli importi delle quote di ammortamento e le quote del contributo di competenza sono così determinati:

INVESTIMENTO GENNAIO			1° anno: 5%	2° anno: 10%	3° anno: 10%
Costo	5.000	Quota amm.to	250	500	500
Credito d'imposta	300	Quota annua (A.5)	15	30	30

Nel caso di utilizzo del **metodo diretto**, considerato che il costo al netto del contributo è pari a € 4.700, le quote d'ammortamento sono così determinate.

Costo netto	4.700	Quota amm.to (netto)	235	470	470
-------------	-------	----------------------	-----	-----	-----

Il credito d'imposta per il bene acquistato a dicembre 2020 è € **1.000** (10.000 x 10%). Tale credito (per l'intera quota) è **utilizzato in compensazione in F24 il 16.3.2021**.

Il coefficiente di ammortamento per tale investimento è pari al **15%**. Il contributo in c/impianti, pari al credito spettante, va ripartito in proporzione alla durata dell'ammortamento. Nel caso di utilizzo del **metodo indiretto** l'ammortamento è calcolato sul costo del bene al lordo del contributo mentre quest'ultimo è ripartito con la tecnica dei risconti. Gli importi delle quote di ammortamento e le quote del contributo di competenza sono così determinati:

INVESTIMENTO DICEMBRE			1° anno: 7,5%	2° anno: 15%	3° anno: 15%
Costo	10.000	Quota amm.to	750	1.500	1.500
Credito d'imposta	1.000	Quota annua (A. 5)	75	150	150

Nel caso di utilizzo del **metodo diretto**, considerato che il costo al netto del contributo è pari a € 9.000, l'ammortamento netto è il seguente

Costo netto	9.000	Quota amm.to (netto)	675	1.350	1.350
-------------	-------	----------------------	-----	-------	-------

CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI

Il credito d'imposta, in caso di utilizzo del **metodo indiretto** è così contabilizzato:

		20.01.2020		
C. II. 5-bis	Crediti d'imposta beni strum.	A.5	Contributo in c/impianti	300
		13.12.2020		
C. II. 5-bis	Crediti d'imposta beni strum.	A.5	Contributo in c/impianti	1.000
		31.12.2020		
A.5	Contributo in c/impianti	E	Risconti passivi	$1.300 - 15 - 75 \rightarrow 1.210$
		31.12.2021		
E	Risconti passivi	A.5	Contributo in c/impianti	$30 + 150 \rightarrow 180$

In caso di utilizzo del **metodo diretto** il contributo è iscritto nella voce C.II.5-bis dello Stato patrimoniale e in contropartita è accreditato il conto relativo all'immobilizzazione.

Il credito d'imposta in esame, per espressa previsione normativa, **non è tassabile** e pertanto la quota annua di contributo rilevata nella voce A.5 sarà oggetto di una variazione fiscale in diminuzione.

Si ritiene che identica variazione in diminuzione, pari alla differenza tra l'ammortamento calcolato sul costo al lordo e al netto del contributo, debba essere effettuata in caso di utilizzo del metodo diretto.

CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito afferente l'investimento effettuato a gennaio 2020 è utilizzabile in 5 quote ciascuna di € 60 (300/5) dall'1.1.2021.

La prima quota è utilizzata per intero il 16.2.2021 per il pagamento delle ritenute d'acconto:

		16.02.2021		
D.12	Erario c/ritenute	C. II. 5-bis	Crediti d'imposta beni strum.	60

Il credito afferente l'investimento effettuato a dicembre 2020 è utilizzabile in un'unica quota (€ 1.000) dall'1.1.2021. L'intero credito è utilizzato il 16.3.2021 per il pagamento dell'IVA annuale

		16.03.2021		
D.12	Erario c/IVA	C. II. 5-bis	Crediti d'imposta beni strum.	1.000

Il saldo del conto Crediti d'imposta beni strum. a fine 2021 è pari a € 240 (1.300-60-1.000).